

Io domando una semplice spiegazione su questo punto, e se il Governo, dietro tutto ciò che ha manifestato negli articoli precedenti, quando ha parlato dei benefizi che abbiano ufficio religioso da adempiere, e ciò che si legge pure all'articolo 7: « dovranno però essere adempiuti i servizi religiosi, e tutti i pesi legittimamente imposti sopra i beni, » se creda che sia di sua esclusiva facoltà, dico, la nomina de' beneficiari che hanno cura d'anime.

Io suppongo che il Governo non ha inteso dire questo; ma parmi che richiegga di essere spiegato.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il senso dell'articolo mi pare chiarissimo. Il decreto reale provvederà per la nomina de' beneficiari, stabilirà cioè le norme colle quali si dovrà procedere a tali nomine. Questo è il senso vero dell'articolo; non trattasi di fare un decreto volta per volta, ma solamente di stabilire le condizioni colle quali si dovrà procedere alle nomine.

Del resto è ben chiaro che il potere civile non può dare l'istituzione nei benefizi. Il potere civile difende i suoi diritti, ma non vuole però invadere quelli della Chiesa.

Col decreto reale si potrà dunque conservare il diritto di presentazione che può sicuramente spettare, e di ragione spetta al fondatore del benefizio, ma nulla si dirà dell'istituzione.

TOLA. Io accetto le spiegazioni che mi dà l'onorevole ministro, ma pure egli converrà meco che l'espressione dell'articolo è troppo generale. Si dice che sarà provveduto dal potere civile con decreto reale per la nomina dei beneficiari. Qui non si parla solo di norme, ma di nomina e di diritto di nomina; laonde io aveva preparato un emendamento per una maggiore spiegazione che torna poi allo stesso pensiero del signor ministro.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Lo legga.

TOLA. Io diceva di mettere al fine: « A favore dell'attuale provvisto e del futuro beneficiario legittimamente nominato ed istituito. »

Con queste parole rimangono le due potestà nei loro confini; ma dicendo in modo generico che il decreto reale nomina il beneficiario s'ingenera confusione; laonde crederei che col mio emendamento rimarrebbe salva al potere civile la sua podestà, la presentazione, e rimarrebbe salva al potere spirituale (cui non può togliersi) l'istituzione canonica.

Io propongo questo perchè nel fare le leggi debbonsi evitare le confusioni, massime in una legge come questa, in cui vengono a conflitto le due prime potestà della società, la civile cioè e la religiosa.

CADORNA C., relatore. Comincerò dal fare osservare che non vi può essere dubbio sulla parola *nomina*, quando si parla di nomina data ad una persona laica. Le cappellanie di patronato laicale sono cappellanie di nomina del patrono, perchè il patrono nomina, ossia presenta, il che non impedisce che la potestà ecclesiastica istituisca canonicamente, come è di suo diritto. Questa parola, nel senso di indicare la presentazione, è consacrata anche rispetto ai vescovadi che presso di noi sono di regia nomina, ed il decreto con cui il potere civile presenta alla santa sede il candidato è concepito in questi termini: *nominiamo il tal vescovo*, perchè appunto questa parola *nominiamo* non è usata che per significare la semplice presentazione quando essa è applicata all'esercizio di un diritto per parte di un laico in materia beneficiaria. Perciò credo che non è possibile alcun dubbio sul senso della parola *nomina*.

L'emendamento poi dell'onorevole Tola va contro lo scopo

dell'articolo che ora discutiamo. Può succedere che la nomina del beneficiario compresa nell'articolo 5 appartenesse a capitoli soppressi; egli è evidente che in allora, il patrono venendo a mancare, si deve provvedere a chi gli succeda. L'onorevole Tola vorrebbe mantenere al vescovo, non solo l'istituzione capitale, ma vorrebbe dargli anche il diritto di nomina. Ora non veggio il perchè di questa disposizione, dal momento che la nomina può essere anche di patronato laicale e dappoi che si tratta di cosa temporale.

Dunque siamo d'accordo che tutto ciò che appartiene alla giurisdizione ecclesiastica debba essere da questa esercitato; ma quando parliamo di semplice nomina, cioè di presentazione, non vi ha ragione alcuna per cui si debba adottare l'emendamento dell'onorevole deputato Tola.

La Commissione quindi persiste nel suo articolo il quale domanda ad un decreto reale il fissare i modi con cui si dovrà fare questa presentazione, cioè questa nomina.

TOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TOLA. Risponderò brevemente all'onorevole relatore della Commissione.

Egli ha fatti dei casi speciali; se ne facessi io ancora, non so come si potrebbe rispondermi. Egli parlò dei casi in cui spetti al potere civile il presentare; e fin qui la cosa non trova ostacolo; ma può occorrere, e occorrerà spesso, che vi siano certi benefizi per i quali il Governo abbia diritto di presentazione o di nomina, ed allora la legge sarebbe eccedente, perchè attribuirebbe al potere civile la nomina. La legge non va fatta per casi speciali, ma per tutti i casi che possono succedere. Ecco qual è l'ufficio del legislatore: i casi speciali li risolvono i tribunali e i magistrati. Ora l'emendamento che io ho proposto non lede i diritti di nessuno, perchè dice: « del futuro beneficiario legittimamente nominato ed istituito, » ma non dice *da chi legittimamente nominato*; se la presentazione cioè sarà fatta dai privati o dal Governo, dai capitoli o dalle collegiate. Laonde la risposta datami non toglie di mezzo la difficoltà. La legge deve essere generale, deve comprendere tutti i casi possibili. Ora, dicendo in genere che il potere civile avrà la nomina al benefizio che avrà annessa cura d'anime, comprende anche quei benefizi nei quali non vi è diritto di presentazione o di nomina per parte dei privati o del potere civile. Ecco come si invade subito il potere spirituale, il quale, come l'onorevole ministro già disse, in questa parte non si può invadere. Perciò io propongo che si dica: « il futuro beneficiario legittimamente nominato, » senza spiegare da chi o quale, lasciando così salvi i diritti di tutti.

E sarà legittimamente nominato se lo nominerà e presenterà il Governo o chi avrà questo diritto o per fondazione o per concessione o in qualunque altro modo. Se poi un tale diritto non l'avranno nè i privati nè il Governo o lo eserciteranno i capitoli e le collegiate o ricadrà nella competente giurisdizione ordinaria, ma giammai saranno lesi i diritti di alcuno.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole deputato Tola deve avvertire che nell'articolo 5 non si propone di dare in modo assoluto il diritto di nomina al Governo, ma si dice solo: « ed ove occorra, per la nomina del beneficiario; » ciò dimostra che allora soltanto si provvederà con reale decreto per la nomina, quando non vi sarà un diritto di patronato spettante a qualche persona.

Ma avverta il deputato Tola quanto sia necessario che tale facoltà venga al Governo attribuita; potrebbe avvenire che il